REGOLAMENTO (CEE) N. 479/88 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1988

recante modalità di applicazione di un contingente tariffario comunitario annuo relativo a 2 500 t di malto non torrefatto di cui al codice NC 1107 10 99, originario della Finlandia e da essa proveniente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4081/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, recante apertura di un contingente tariffario comunitario annuo per il malto non torrefatto del codice NC 1107 10 99, originario e proveniente dalla Finlandia (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che occorre garantire l'accesso di tutti gli importatori della Comunità al contingente annuo pari a 2 500 t di malto e prevedere l'applicazione ininterrotta ogni anno della riduzione di 100 ECU/t del prelievo all'importazione previsto, fino ad esaurimento del contingente ;

considerando che questo tipo di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve essere in grado di seguire il graduale esaurimento del contingente tariffario e di informarne gli Stati membri ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario comunitario annuo, aperto a partire dal 1° gennaio 1988 dal regolamento (CEE) n. 4081/87 del Consiglio con una riduzione del prelievo all'importazione pari a 100 ECU/t, relativamente a 2 500 t di malto non torrefatto di cui al codice NC 1107 10 99 originario e proveniente dalla Finlandia.

Articolo 2

1. Le domande di titolo di importazione nell'ambito del contingente, che dovranno essere corredate di una domanda di fissazione anticipata del prelievo ridotto di 100 ECU/t, possono essere presentate all'organismo competente entro le ore 13 dell'ultimo lunedì di ogni mese.

2. Le domande di cui al paragrafo 1 sono ricevibili solo se accompagnate da un esemplare del titolo di esportazione finlandese. Detto titolo deve recare il riferimento al regolamento (CEE) n. 4081/87.

Articolo 3

L'ultimo lunedì di ogni mese, a partire dalle ore 13, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande di titolo presentate in applicazione dell'articolo 2.

Articolo 4

1. Entro quattro giorni lavorativi la Commissione decide di :

— dare seguito alle domande di titolo nella misura in cui il quantitativo globale chiesto complessivamente per l'anno in corso non superi le 2 500 t,

— annunciare la chiusura del contingente tariffario per l'anno in corso in caso di esaurimento del quantitativo di 2 500 t,

e ne informa l'organismo competente.

2. L'organismo competente informa immediatamente gli interessati della decisione della Commissione.

Articolo 5

1. L'organismo competente rilascia il titolo d'importazione attenendosi alla decisione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo trattino.

2. I titoli d'importazione sono validi a decorrere dalla data dell'effettivo rilascio fino al termine del terze mese seguente. L'ultimo giorno di validità del titolo non può essere posteriore al 31 dicembre dell'anno in corso.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano :

— nella casella 12, la dicitura « titolo rilasciato in applicazione del regolamento (CEE) n. 4081/87 ».

— nella casella 13, la dicitura « Finlandia »,

— nella casella 14, la dicitura « Finlandia ».

Il titolo obbliga ad importare prodotti originari della Finlandia e da essa provenienti.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente